

Delibera n° 1151

Estratto del processo verbale della seduta del
19 giugno 2015

oggetto:

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, ACCONCIATORE E TINTOLAVANDERIA DI CUI AGLI ARTICOLI 26 COMMA 4, 28 COMMA 6 E 40 BIS COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12. APPROVAZIONE.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	assente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	assente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	assente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame;
- l'articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico – culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);
- l'articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione, la composizione della commissione d'esame nonché i diplomi in materia;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 3 che modifica l'articolo 26 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- l'articolo 2, comma 6 che modifica l'articolo 28 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- l'articolo 2, comma 9 che modifica l'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002, prevedendo, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale emani un regolamento con cui sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame nonché i diplomi in materia riconosciuti ai fini della qualifica di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia;
- l'articolo 2, comma 10 che modifica l'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002, con il quale sono delegati al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane (CATA) gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore di cui agli articoli 26, comma 1 e 28 comma 1 della legge regionale 12/2002;

Visto il Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 per il conseguimento della qualifica professionale di estetista approvato con decreto del Presidente della regione 7 febbraio 2003, n. 025/Pres;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla stesura di un unico testo regolamentare contenente la disciplina attuativa delle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 4, 28 comma 6 e 40 bis, comma 3 nonché di disciplinare:

- per la qualificazione professionale di estetista e di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;
- per la qualificazione professionale di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi di età pari o superiore ai 18 anni;
- la composizione della commissione d'esame per il conseguimento delle qualificazioni professionali di estetista ed acconciatore nonché le modalità per il conseguimento della qualifica di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia;
- le modalità di svolgimento delle prove d'esame nonché gli adempimenti affidati al CATA ai sensi del citato articolo 2, comma 10 della legge regionale 27/2014 modificativa della legge regionale 12/2002;

Ritenuto opportuno procedere, per le ragioni summenzionate, all'abrogazione del citato regolamento per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, approvato con DPR 025/Pres;

Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali e

dell'Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'allegato "Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12";
2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione attuativo della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE